

## VERBALE DI ACCORDO 27 APRILE 2006

### CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI ED ALLA CATEGORIA QUADRI DIRETTIVI

Il giorno

TRA

La **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.**, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Claudio Corsini, assistito dal Capo Servizio Personale, Rag. Bolla Balserino,

E

#### Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DIRCREDITO      rappresentata dai sigg.ri .....

FALCRI            rappresentata dai sigg.ri .....

FIBA/CISL        rappresentata dai sigg.ri .....

FISAC/CGIL      rappresentata dai sigg.ri .....

UILCA/UIL        rappresentata dai sigg.ri .....

Visto il Capitolo III "Contrattazione Integrativa Aziendale", art. 23 "Decorrenza e procedura di rinnovo – Materie demandate" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12.2.2005

**SI È STIPULATO IL SEGUENTE VERBALE DI ACCORDO SUL  
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 27 APRILE 2006**

## **Art. 1 – Premio Aziendale relativo all'anno 2005**

L'erogazione del Premio Aziendale di competenza dell'anno 2005 avverrà secondo i seguenti criteri già definiti nell'accordo 11 aprile 2006:

1. Un importo fisso, come da allegata Tabella 1, che risulta dal 60% voce Stipendio tempo per tempo stabilita dal CCNL al 31.12.2005;
2. Un ulteriore importo fisso calcolato in € 400,00 uguale per ciascun dipendente di qualsiasi ordine e grado;
3. Una parte variabile pari ad € 150,00 per punto di R. O .E. ragguagliata al decimo di punto e riparametrata secondo la metodologia già indicata nei precedenti accordi;
4. Il premio aziendale verrà erogato nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

L'erogazione avverrà a tutto il personale in servizio che abbia ottenuto un giudizio annuale non insufficiente.

Il minor servizio prestato, per cessazione o per assenza (escluse quelle per ferie, permessi sindacali, permessi di studio retribuiti ed assenze per malattia), determinerà la diminuzione dell'erogazione del premio aziendale secondo i criteri previsti per la corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità.

## **Art. 2 – Premio Aziendale relativo agli anni 2006-2007**

L'erogazione del Premio Aziendale di competenza degli anni 2006 e 2007 avverrà secondo i seguenti criteri:

1. Un importo fisso che risulta dal 60% voce Stipendio tempo per tempo stabilita dal CCNL vigente;
2. Un ulteriore importo fisso calcolato in € 400,00 uguale per ogni dipendente di qualsiasi anzianità e grado;
3. Una parte variabile pari ad € 150,00 per punto di R. O. E. ragguagliato al decimo di punto e parametrato secondo la tabella allegata (scala di parametrizzazione determinata dalla voce nazionale stipendio aumentata dell'importo fisso di cui al punto 2);
4. Il premio aziendale verrà erogato nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

L'erogazione avverrà a tutto il personale in servizio che abbia ottenuto un giudizio annuale complessivo non insufficiente.

Il minor servizio prestato, per cessazione o per assenza (escluse quelle per ferie, permessi sindacali, permessi di studio retribuiti ed assenze per malattia), determinerà la diminuzione dell'erogazione del premio aziendale secondo i criteri previsti per la corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità.

### **Art. 3 – Garanzie volte alla sicurezza del lavoro**

Ad iniziativa delle R.A.S. firmatarie del presente accordo l'azienda darà luogo semestralmente ad un incontro nel corso del quale i Dirigenti delle predette organizzazioni prospetteranno i problemi relativi alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ricercandone soluzioni condivise.

Eventuali problematiche urgenti che dovessero emergere al di fuori della cadenza semestrale potranno essere rappresentate dalle R.A.S. affinché l'azienda indichi ulteriori incontri.

Le dichiarazioni conclusive della Direzione dovranno essere inserite in apposito verbale.

Il tema in oggetto potrà, sempre su richiesta delle R.A.S., essere inserito nell'ambito degli incontri semestrali di cui all'art. 11 del CCNL 12 febbraio 2005.

Le parti possono preventivamente ritenere di effettuare gli incontri con gli organismi preposti alla gestione della sicurezza.

#### **4 – Tutela delle condizioni igienico - sanitarie nell'ambiente di lavoro**

Ad iniziativa delle R.A.S. firmatarie del presente accordo l'azienda darà luogo semestralmente ad un incontro nel corso del quale i Dirigenti delle predette organizzazioni prospetteranno i problemi relativi alle condizioni igienico, ambientali, sanitarie dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ricercandone soluzioni condivise.

Eventuali problematiche urgenti che dovessero emergere al di fuori della cadenza semestrale potranno essere rappresentate dalle R.A.S. affinché l'azienda indichi ulteriori incontri.

Le dichiarazioni conclusive della Direzione dovranno essere inserite in apposito verbale.

Il tema in oggetto potrà, sempre su richiesta delle R.A.S., essere inserito nell'ambito degli incontri semestrali di cui all'art. 11 del CCNL 12 febbraio 2005 oppure collegato alle tematiche di cui all'art. 3 – GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO.

Le parti possono preventivamente ritenere di coordinare l'incontro con i rappresentanti per la sicurezza eletti dal personale e con gli organi aziendali preposti alla gestione della sicurezza stessa.

L'azienda s'impegna a fornire ai Responsabili di ogni ordine e grado adeguata informazione in tema di MOBBING.

Il presente accordo sostituisce integralmente quanto già previsto in materia sia dall'ex C.I.A. 07.09.2001 sia da qualsiasi altro accordo aziendale.

La scadenza del presente accordo è, in ossequio alla vigente normativa nazionale, il 31.12.2007.

#### Nota a verbale

Le parti convengono che, qualora l'introduzione degli I. A. S. – Principi Contabili Internazionali - determinassero distorsioni al sistema di calcolo del premio aziendale l'azienda promuoverà, anche su iniziativa delle R.A.S., appositi incontri, che salvaguardino il contenuto sostanziale introdotto dal presente accordo.